

(N. 2511)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(GUI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 1958

Rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, modificato con regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 908, fu istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle gestioni delle imposte di consumo avente lo scopo di provvedere alle pensioni per l'invalidità e vecchiaia e per i superstiti di detto personale ed alla corresponsione delle indennità per anzianità di servizio.

Con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, (successivamente modificato ed integrato) fu

disciplinato il predetto trattamento previdenziale che, per quanto concerne le pensioni, è sostitutivo di quello dell'assicurazione generale obbligatoria. Esso prevede la liquidazione delle pensioni con un sistema analogo a quello della stessa assicurazione generale e cioè rapportato all'importo dei contributi versati.

In prosieguo di tempo si dovette peraltro constatare che l'accennato sistema dava luogo, per il diminuito valore della moneta, alla liquidazione di pensioni di importo assolutamente inadeguato ai minimi bisogni della vita.

Si giunse così all'emanazione della legge 6 giugno 1952, n. 736, che, senza sopprimere il fondo di previdenza di cui al regio decre-

to n. 1138, istituì un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. Con la istituzione di detto Fondo si provvede, mediante la determinazione di un contributo aggiuntivo, ad integrare le pensioni corrisposte a favore del personale, fino ad un massimo del 45 per cento della retribuzione percepita dall'iscritto negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio (solo per una esigua categoria di detti iscritti tale massimo fu portato al 50 per cento).

Va peraltro rilevato che la citata legge 6 giugno 1952, n. 736, disponeva obblighi contributivi e prestazioni con validità limitata al 31 dicembre 1955, onde, dopo tale data, i nuovi pensionatisarebbero restati privi anche delle modeste maggiorazioni previste da detta legge se non si fosse provveduto in via di fatto, come tuttora si attua, a corrispondere le pensioni a norma delle scadute disposizioni della legge n. 736, sulla base peraltro delle retribuzioni e delle percentuali in essa previste per l'anno 1955, e quindi senza alcun aggiornamento per i periodi successivi.

Di fronte a tale situazione, irregolare dal punto di vista giuridico e assolutamente inadeguata alle necessità dei pensionati, si esaminò la possibilità di un totale riordinamento del trattamento previdenziale della categoria; ma i relativi studi, necessariamente complessi, avrebbero richiesto, a tutt'oggi, ancora un troppo lungo periodo di tempo, con ovvie conseguenze dannose per gli interessati.

Si è prospettata pertanto la opportunità di emanare un provvedimento che disponga con immediatezza il non più differibile adeguamento delle pensioni e dia, nel contempo, la possibilità di approfonditi studi per giungere all'accennato riordinamento totale della materia senza l'assillo dell'urgenza conseguente alla necessità di eliminare gli accennati inconvenienti.

In relazione a tale indirizzo si è predisposto l'accluso disegno di legge che ha trovato il pieno accordo delle Organizzazioni sindacali interessate e l'adesione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il provvedimento si basa sui seguenti principi:

- 1) lasciare invariato l'attuale sistema tecnico e giuridico della materia;
- 2) sanare la irregolare situazione normativa formale riferentesi al periodo successivo al 31 dicembre 1955;
- 3) apportare un immediato e sensibile miglioramento alle pensioni in atto e a quelle future;
- 4) adeguare correlativamente il contributo al Fondo adeguamento, in relazione all'aumentato onere per l'integrazione delle pensioni.

Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento, si osserva quanto segue:

— con l'articolo 1 si proroga la validità delle norme della legge n. 736, scadute il 31 dicembre 1955, e con ciò risulta affermato, tra l'altro, l'accennato principio che nulla si intende innovare circa la struttura e il funzionamento della speciale forma previdenziale;

— con l'articolo 2 si determina il nuovo contributo, in sostituzione di quello già fissato con l'articolo 2 della legge n. 736, avuto riguardo ai nuovi oneri relativi alle maggiorate prestazioni. Esso è fissato nella misura dell'8 per cento della intera retribuzione corrisposta al personale e deve ritenersi sufficiente a far fronte ai nuovi oneri del Fondo adeguamento, essendo stato opportunamente calcolato in seguito a studi eseguiti da un tecnico nominato dalle parti interessate, approvati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Detto contributo è stato determinato adottando il sistema della ripartizione già in atto per detto Fondo adeguamento e, come il contributo precedentemente in vigore, va corrisposto in aggiunta a quello dovuto al Fondo di cui al Regio decreto n. 1138, basato sul sistema della capitalizzazione. Detto contributo dell'8 per cento è, per il 3,65 per cento, a carico del datore di lavoro e, per il 4,35 per cento, a carico del lavoratore, così essendo stato stabilito tra le Organizzazioni sindacali interessate.

Nel medesimo articolo è poi prevista, in analogia a quanto già disposto per altri fondi previdenziali di categoria, la possibilità di variare l'importo del contributo nonchè le aliquote di ripartizione e ciò per consentire even-

tuali aggiornamenti in relazione ai bisogni della gestione ed agli accordi delle parti;

— con l'articolo 3 si intende sanare la situazione di fatto tuttora esistente e cioè la liquidazione delle pensioni, maturate con decorrenza dal 1° gennaio 1956, sulla base delle norme contenute nella legge n. 736, scadute il 31 dicembre 1955, stabilendosi appunto che dette pensioni vanno liquidate applicando le percentuali contenute in tale legge relative all'anno 1955, fino all'ultimo giorno del mese di pubblicazione dell'emanando provvedimento;

— con l'articolo 4 si determina il nuovo importo delle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1950, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge per le indicate pensioni maturate fino a tale giorno.

Il nuovo importo delle pensioni è rapportato al 32,50 per cento della retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio, per i primi 5 anni di contribuzione, aumentato dell'1,50 per cento per ogni anno dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°;

— l'articolo 5 fissa il minimo ed il massimo dell'importo annuo della pensione determinando tale ultimo importo nella misura dell'80 per cento della retribuzione, contro il 45 per cento stabilito dalla legge n. 736. Si stabilisce inoltre che le pensioni sono corrisposte in 13 quote;

— l'articolo 6 migliora dette prestazioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1950, già in precedenza maggiore in virtù dell'articolo 8 della legge n. 736, e conserva il medesimo sistema di determinazione di esse stabilendo, in apposita tabella, importi fissi riferiti alle pensioni base di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313;

— l'articolo 7 intende regolare la situazione di coloro che, cessati dal servizio senza avere raggiunto il diritto a pensione anteriormente al 1° gennaio 1950, si avvalsero della facoltà di proseguire volontariamente l'assicurazione

o di sospendere il versamento del contributo a termini dell'articolo 24 lettere a) e b) del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e raggiunsero o raggiungeranno il diritto alla pensione posteriormente al 31 dicembre 1949.

Al fine di evitare che alcune di tali prestazioni risultino di ammontare esiguo in conseguenza del fatto che il servizio abbia avuto luogo in epoca assai remota quando le retribuzioni erano nominalmente assai basse, l'articolo prevede la riliquidazione della pensione, nei casi in cui il relativo diritto si sia raggiunto anteriormente al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione dell'emananda legge o la liquidazione della medesima in base alla tabella di cui all'articolo precedente, ove gli importi in essa indicati risultino più favorevoli di quelli che si otterrebbero nell'applicazione dello articolo 4 della presente legge;

— con l'articolo 8 si vuole apportare un beneficio anche a coloro la cui pensione annua liquidata secondo le norme precedentemente in vigore risulti più favorevole di quella prevista dalla legge in esame. In tal caso tale pensione è conservata ed alla stessa è aggiunto un 12° del relativo importo a titolo di 13ª mensilità;

— con l'articolo 9 infine si vuole conservare un particolare miglior trattamento a coloro che, già iscritti al vecchio Fondo dazieri di cui al regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e in età superiore ai 50 anni al momento dell'entrata in vigore del regio decreto n. 1863, optarono per le prestazioni stabilite dal regolamento predetto n. 217.

Detta categoria, ormai ridotta a poche unità, ebbe sempre un trattamento di favore, in considerazione dei maggiori contributi versati, come risulta dall'esame degli articoli 35 e 36 del regio decreto n. 1863, e dell'articolo 4 della legge n. 736.

In relazione a ciò, a favore dell'indicato personale, anche lo attuale provvedimento dispone una maggiorazione delle prestazioni da esso previste pari al 5 per cento del relativo importo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1952, n. 736, continuano ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 1955, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni », di cui all'articolo 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, è stabilito nella misura dell'8 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale, soggetta al contributo per il Fondo di previdenza.

Esso è per il 3,65 per cento a carico del datore di lavoro e per il 4,35 per cento a carico del lavoratore.

Entro il termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al primo comma nonché le aliquote di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere variati in relazione alle risultanze della gestione e al fabbisogno della stessa, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 3.

Per le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo aventi decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio

1956 e l'ultimo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è determinato applicando le percentuali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1952, n. 736, per le pensioni decorrenti da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1955.

Art. 4.

Le pensioni dirette decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1949 sono integrate, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge oppure dalla data di decorrenza della pensione, se posteriore, sino a raggiungere una percentuale della retribuzione, percepita negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio e per la quale è stato versato il contributo, pari al 32,50 per cento per i primi 5 anni di contribuzione, aumentato dell'1,50 per cento per ogni anno dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°.

Art. 5.

L'importo annuo della pensione determinato in conformità del precedente articolo 4 in nessun caso può essere superiore all'80 per cento della retribuzione considerata dall'articolo stesso, nè inferiore a lire 156.000 annue.

La pensione annua è divisa in 13 quote, di cui una è corrisposta in occasione delle festività natalizie.

Art. 6.

Le pensioni dirette aventi decorrenza da data anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidate, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, in base alla seguente tabella:

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSE DI IMPORTO DELLA PENSIONE BASE				PENSIONE DI VECCHIAIA O DI INVALIDITÀ (da corrispondersi in 13 quote)	
		fino a	L. 1.499		156.000
Da	L. 1.500	» »	» 2.499		188.500
»	» 2.500	» »	» 3.499		221.000
»	» 3.500	» »	» 4.999		247.000
»	» 5.000	» »	» 6.499		273.000
»	» 6.500	» »	» 7.999		299.000
»	» 8.000	» »	» 9.999		325.000
»	» 10.000	» »	» 11.999		344.500
»	» 12.000	» »	» 14.999		364.000
»	» 15.000	» »	» 17.999		377.000
»	» 18.000	» »	» 23.999		390.000
»	» 24.000	» »	» 29.999		403.000
»	» 30.000	» »	» 41.999		416.000
»	» 42.000	ed oltre			429.000

Art. 7.

A coloro che, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950, si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 24, primo comma, lettere a) e b) del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e hanno maturato o matureranno il diritto a pensione posteriormente al 31 dicembre 1949, spetta, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge o dalla data di decorrenza della pensione se successiva, la pensione base calcolata a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, rivalutata secondo la tabella prevista dal precedente articolo 6, qualora l'importo così ottenuto risulti più favorevole di quello calcolato con le norme di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 8.

Ove il trattamento complessivo annuo liquidato a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, raffrontato a quello risultante dalla presente legge, esclusa la 13ª quota, risulti più favorevole, lo stesso continuerà ad applicarsi, con l'unica aggiunta di un 12° del relativo importo, a titolo di 13ª mensilità.

Art. 9.

Per gli iscritti di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, il trattamento complessivo di pensione calcolato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge è maggiorato del 5 per cento.